



ISTITUTO COMPRESIVO "G. MOSCATI" BENEVENTO

Via Cosimo Nuzzolo n. 37/a - 82100 BENEVENTO

tel. 0824-1909546 - fax 0824-1909554

Cod. mec. bnic84300x - e-mail bnic84300x@istruzione.it

sito web <http://www.icmoscatibn.gov.it>

pec: bnic84300x@pec.istruzione.it



Prot. n. 2073 /C29

Benevento, 12/05/2017

Ai Docenti Sec I grado della I.S.

Alla Segreteria Scolastica

Sito web

OGGETTO: Scrutini finali ed Esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione - Anno scolastico 2016-2017 : Indicazioni operative e di indirizzo; scadenario dei principali adempimenti.

Facendo seguito e riferimento a quanto determinato nell'incontro collegiale u.s. , si richiamano di seguito le **indicazioni operative e d'indirizzo in ordine alle previste operazioni di :**

- **SCRUTINIO FINALE**
- **ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO DI STUDI**
- **ADEMPIMENTI FINALI**

1) LE NORME

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO

-La legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 169

-DLvo 19 febbraio 2004 , n 59

-DPR 22 giugno 2009 n. 122

-C.M. N. 4757 5.05.2017 di conferma per l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2016/17 della disciplina di cui alla C.M. N. 48 DEL 31.05.2012 " *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente*"

- Nota Miur n. 3587 del 3.06.2014 relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento o con altri bisogni educativi speciali

- Allegato tecnico dell'INVALSI di richiamo delle tempistiche e delle modalità di realizzazione della prova nazionale in seno all' Esami de Stato l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2016 2017

- Nota MIUR n.2000 concernente i Nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nel primo ciclo per l'a. s. 2016/17

In allegato, alla presente, si ripropongono **le linee normative e di indirizzo** fermo restando l'esplicito e responsabile rinvio, a cura dei singoli docenti, al testo integrale delle disposizioni soprarichiamate.

2) INDICAZIONI PROCEDURALI

(Deliberazioni , verbalizzazioni, documentazione, informazione preventiva, accesso ai documenti)

A) COMPETENZA IN MATERIA VALUTATIVA

I singoli Docenti hanno la competenza per la valutazione in itinere degli apprendimenti dell'alunno in riferimento alla propria materia, mentre l'organo collegiale competente per la valutazione dell'attività didattica e degli apprendimenti oltre che del comportamento dell'alunno in fase finale è il Consiglio di classe con la presenza della sola componente docente nella sua interezza.

Affinché tutti gli alunni frequentanti la medesima I.S. possano essere valutati con imparzialità ed omogeneità, i singoli Consigli di classe devono seguire i criteri individuati dalla I.S. per lo svolgimento degli scrutini nell'attività di valutazione.

I Docenti di sostegno partecipano a pieno titolo a tutte le operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni della classe e non solo per quelli direttamente da essi seguiti. Detti Docenti sono a tutti gli effetti Docenti della classe e non solo dell'alunno con sostegno.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. Infatti, essendo il Consiglio di classe in funzione valutativa un Collegio perfetto, in caso di disaccordo e quindi di decisioni da adottare a maggioranza, non è ammessa l'astensione; pertanto tutti i docenti devono votare e il totale dei voti deve coincidere con il totale dei componenti il Consiglio.

I Docenti di Religione Cattolica fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri docenti, partecipando agli scrutini per le valutazioni periodiche e finali soltanto per gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della R.C.

Ai sensi della Legge 7/8/1990 n. 241 il procedimento di valutazione, come un vero e proprio procedimento amministrativo, deve:

- essere legittimo, ossia eseguito nel rispetto della normativa vigente in materia
- essere rispondente ai principi di trasparenza
- contenere la motivazione delle scelte effettuate
- individuare la responsabilità di tutti gli organi che vi sono implicati, sia individuali (docenti) che collegiali (consiglio di classe, collegio docenti) al fine di permettere, in caso di controversie (contestazioni delle famiglie) di identificare i soggetti tenuti a rispondere per eventuali inadempienze.

La deliberazione finale del consiglio di classe deve basarsi sulle proposte presentate da ciascun docente per la propria disciplina, sulle motivazioni portate dagli stessi e sui criteri valutativi stabiliti dalla I.S. La deliberazione deve concludersi con un verbale che deve riportare tutti gli elementi considerati nel procedimento di valutazione e le motivazioni addotte che hanno portato ai risultati approvati.

B) VALIDITA' ANNO SCOLASTICO

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del DLvo n. 59 soprarichiamato, ai fini della validazione dell'anno scolastico, prima di procedere allo scrutinio vero e proprio, dovrà essere accertata per ciascun alunno la frequenza alle lezioni per almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, rideterminato eventualmente sulla base delle effettive giornate di svolgimento delle attività didattiche, considerando gli impedimenti di natura oggettiva intervenuti in corso d'anno.

_.In applicazione alle disposizioni ministeriali vigenti, si conferma quanto segue :

-Determina limite minimo di presenza per validazione anno scolastico (n.b. non meno dei tre quarti del monte ore annuo di riferimento).

Su espressa indicazione ministeriale il calcolo va effettuato non già sulla base dei giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, bensì sul tempo scuola ordinamentale (n.b. orario curricolare che - per per le scuole secondarie di I grado funzionanti a tempo normale - risulta ministerialmente determinato in n.30 ore di tempo scuola settimanali). In conseguenza di quanto, la determina in parola risulta essere la seguente:

- monte ore annuo di riferimento:

30 ore di t.s. ordinamentale x n. 33 settimane = 990 ore

- limite minimo di frequenza richiesto normativamente richiesto per assicurare regolarità didattica e valutabilità del percorso svolto dal singolo studente:

tre / quarti delle complessive n. 990 ore= 742,5 ore

ore di assenze : fino ad un max di 247 ore, pari a n. 41 gg di lezione (alle condizioni normativamente date)

In ordine alle possibili, esercitabili **DEROGHE**, si richiamano quelle collegialmente stabilite e, di seguito riportate in carattere corsivo:

- *per la validazione dell'anno scolastico, sono ammesse deroghe alle assenze normativamente consentite per i soggetti e per i casi di seguito specificati :*
- *alunni diversamente abili ;*
- *nel caso di assenze per malattia , debitamente documentate ;*
- *nel caso di assenze non rientranti nella fattispecie di cui sopra (malattia) debitamente documentate*

Si ricorda che, prima degli scrutini finali , i docenti accertano per ciascun alunno il raggiungimento del limite minimo dei tre quarti di presenza alle lezioni nel corso dell'anno , applicando le deroghe sopra previste (D.Lvo n. 59/04 , art. 11,com.1). Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.

C) VERBALIZZAZIONI ED ALTRI ADEMPIMENTI

- Prima degli scrutini finali i docenti , accertano per ciascun alunno il raggiungimento del **limite minimo** dei tre quarti di presenza alle lezioni nel corso dell'anno, applicando le **deroghe** previste
- Il consiglio di classe procede allo scrutinio di tutti gli alunni per l'ammissione alla classe successiva o all'esame mediante **voti numerici espressi in decimi** imputati sul registro elettronico ; soltanto la valutazione per la religione cattolica è espressa mediante giudizio.
- I **voti numerici** attribuiti sono riportati **anche in lettere** nei documenti di valutazione degli alunni
- La **valutazione del comportamento** è resa collegialmente con **voto numerico** espresso in decimi , **illustrato con specifica nota** (N.B. fare riferimento a quella in uso, **riproposta in allegato** , da inserire in copia in tutte le schede di valutazione degli alunni) e riportato **anche in lettere** nei documenti di valutazione
- **Sono ammessi alla classe successiva o all'esame** gli alunni che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza del consiglio di classe , un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e un voto sul comportamento ,attribuito collegialmente, non inferiore a sei decimi . **I voti approvati dal consiglio sono riportati sulle schede degli alunni.**
- In ordine alla **nota di accompagnamento per gli alunni ammessi alla classe successiva o all'esame in presenza di appurate e documentate carenze d'apprendimento**, da redigere – secondo modello in uso - in sede di scrutinio per il conseguente inserimento nel documento di valutazione con **notifica** ai genitori cronologicamente antecedente alla pubblicazione degli esiti degli scrutini , si ricorda che l'anzidetta scelta comporta, oltre alla consegna agli atti della scuola di tutta la puntuale documentazione formalmente prodotta attestante i processi e le azioni poste in essere per il recupero degli apprendimenti (processi verbali , personalizzazione dell'azione didattica agita, ecc....) anche l'esame di verifica recupero carenze segnalate prima dell'inizio delle lezioni a.s. 2017/2018 , a cura dei docenti coinvolti.(*N.B. Il documento di valutazione in parola con la nota in parola allegata viene notificato preventivamente alle famiglie degli alunni in questione nella data determinata data di **martedì 13 giugno p.v.** , presso la sede scolastica, dalle ore 11,30 alle ore 12,30*).
- **Per ciascun alunno ammesso all'esame** deve essere elaborato un **giudizio di idoneità** ,espresso in decimi . Per l'assegnazione del giudizio di idoneità' i consigli di classe si **atterrano ai seguenti criteri** :
il voto da indicare consegue alla **media aritmetica dei voti delle distinte discipline** (N.B. escluso Religione ed incluso il voto del comportamento ; votazioni attribuite in sede di scrutinio finale). Si ricorda che il disposto normativo di cui all'art. 3, comma 2 del Regolamento n. 122/09 che così recita : "*Il giudizio di idoneità di cui all'art. 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorsoscolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado*". Per l'elaborazione del previsto giudizio di idoneità' di cui sopra , espresso in decimi e riferito agli alunni delle classi terze, da redigere in sede di scrutinio finale , si ricorda che il registro elettronico consente , in sede di scrutinio finale l'imputazione del giudizio d'idoneità' per il conseguente ed automatico trasferimento di annotazione sulla versione digitale della scheda di valutazione .
- **Le relazioni finali** . Le relazioni finali verranno lette , approvate e sottoscritte dai componenti il Consiglio di classe durante la seduta dello scrutinio finale
- **La Certificazione delle competenze.** Relativamente alla secondaria di primo grado, il nuovo modello di certificazione delle competenze di cui alla c.m 2000/17 viene redatto dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale solo per gli studenti ammessi all'esame di Stato e consegnato alle famiglie degli alunni che abbiano sostenuto l'esame stesso con esito positivo. Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato, con gli opportuni adeguamenti, per renderlo coerente con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI). Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA, esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione.

E' necessario che il VERBALE delle sedute di scrutinio finale sia il piu' possibile esplicito e completo in quanto la maggior parte del contenzioso che sorge avverso i risultati degli scrutini e degli esami nasce proprio dalla carenza di motivazioni a supporto delle decisioni assunte e dalla superficialita' nella redazione del verbale finale.

Si rammenta l'adempimento, come prescritto dalla vigente normativa in materia, di seguito testualmente citato: " Le Istituzioni Scolastiche adottano idonee modalita' di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini ed esami ". Si richiama, altresì, quanto dispone la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni, in ragione della quale, " tutti gli atti e documenti amministrativi e scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli allievi e candidati, compresi gli elaborati scritti e quelli degli scrutini ed esami, sono oggetto del diritto di accesso a che vi abbia interesse per la cura e la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connesse a ricorsi ".

Ne consegue la necessita' che, in caso di esito negativo (mancata ammissione alla classe successiva, ovvero all'esame di licenza) la pubblicazione degli esiti degli scrutini finali avvenga successivamente alla preventiva comunicazione di cui sopra alle famiglie.

Pertanto, a conclusione delle singole sedute di scrutinio finale, i Coordinatori di classe avranno cura di :

-contattare tempestivamente le famiglie per una preventiva quanto informale comunicazione

- segnalare, altresì, alla Segreteria Scolastica i nominativi ed i recapiti completi degli alunni per consentire di procedere alla formalizzazione della comunicazione che verra' resa UTILIZZANDO I MODELLI IN USO da redigere e sottoscrivere da parte di tutti i docenti membri di consiglio di classe in sede di scrutinio finale

(**N:B:** Si ricorda che occorre motivare adeguatamente la decisione di non ammissione alla classe successiva allegando ad essa tutta la documentazione di quanto ha formato oggetto di:

- *Percorso personalizzato delle attività educative*
- *prove di verifica somministrate e risultati ad esse conseguenti;*
- *programmazione e verifiche concernenti, tra l'altro, le attività di recupero individualizzato ovvero del gruppo ristretto nel quale l'alunno in questione è stato inserito a causa delle difficoltà di apprendimento;*
- *riferimento puntuale (n. verbale/ data adunanza) a verifiche effettuate in seno al Consiglio di classe tecnico*
- *Ogni altro atto o documento che valga a provare la sussistenza della non ammissione Per la scuola secondaria di I grado l' eventuale non ammissione alla classe successiva è adottata a maggioranza dai docenti preposti agli insegnamenti ed alle attività educative e didattiche .*

I Coordinatori degli stessi avranno, pertanto, cura di rimettere tempestivamente copia dei suddetti processi verbali in segreteria.)

In ordine a quanto sopra riportato, è quanto mai auspicabile che, con riferimento agli atti documentali prodotti dai rispettivi C.d.C. nel corso dell'anno scolastico, sia fatta espressa menzione, nella verbalizzazione in sede di valutazione finale:

delle decisioni assunte, dei processi attivati, delle strategie e delle modalita' di intervento messe in atto nonché degli esiti progressivamente registrati nel corso dell'intero anno scolastico rispetto alle singole situazioni educative e comportamentali problematiche , individuate in seno ai singoli Consigli di classe. I Coordinatori degli stessi avranno, pertanto, cura di rimettere tempestivamente copia dei suddetti processi verbali ai docenti Collaboratori.

Per contenere la durata di ciascun Consiglio di Classe il Coordinatore avrà cura di compilare preventivamente la griglia di riferimento.

- Per quanto concerne le RELAZIONI FINALI , sia DISCIPLINARI che DI CLASSE (a cura dei Coordinatori), da presentare in sede di scrutinio, si terrà conto degli elementi indicati di seguito nella presente comunicazione e di quanto altro dovesse essere necessario per definire situazioni di cui trattasi.
- Le relazioni finali disciplinari andranno consegnate ai Coordinatori entro il 31 maggio p.v. (una copia va allegata al registro personale).
- Le relazioni finali di classe, preparate dai Coordinatori, sulla scorta di quanto risulta nelle relazioni disciplinari, saranno lette per l'approvazione, in sede di scrutinio finale.

La pubblicazione degli esiti degli scrutini avrà luogo, indistintamente per tutte le classi il GIORNO DI MARTEDI 13 GIUGNO p.v. , ALLE ORE 13,00. A riguardo , si precisa che i medesimi docenti Coordinatori dei Consigli di classe avranno cura di assicurare preventiva informativa alle famiglie .

Alla medesima data di martedi 13 giugno p.v. , dalle ore ore 11,30 alle ore 12,30, i Docenti faranno prendere preventiva visione del previsti documenti – scheda di valutazione con correlata nota utilmente predisposta in sede di

scrutinio finale - alle famiglie degli alunni per i quali ci sia stata **ammissione alla classe successiva o all'esame in presenza di carenze d'apprendimento** .

D) INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DELLE RELAZIONI FINALI

RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Per le Classi prime e seconde

Le relazioni, elaborate dai Coordinatori, dovranno riguardare l'andamento didattico e disciplinare delle classi, le verifiche dei percorsi formativi agiti (con particolare riguardo alle attività di recupero), i criteri didattici seguiti e risultati conseguiti.

Dopo l'approvazione dei Consigli, le relazioni saranno allegate ai Registri dei Verbali.

Per le Classi terze

Nella consolidata normativa in materia, si ribadisce "l'importanza della relazione finale del consiglio di classe in cui sono presentati le attività e gli insegnamenti effettivamente svolti, le linee didattiche seguite, gli interventi effettuati – compresi quelli eventuali di sostegno e di integrazione - e la sintesi di quanto la programmazione educativa e didattica, impostata nel triennio , ha via via ipotizzato verificato e vagliato.

Le **RELAZIONI FINALI delle classi 3[^]** saranno elaborate dai Coordinatori e dovranno contenere la trattazione dei seguenti punti :

- Costituzioni ed eventuali variazioni del corpo docente.
- Situazione di partenza della classe (numero alunni, abbandoni, ripetenze, ambiente socio-culturale di provenienza, presenza di alunni handicappati, preparazione di base).
 - Evoluzione della classe nel triennio sul piano didattico e del comportamento.
 - Metodi e strategie didattiche attuate (linee programmatiche ipotizzate, triennali ed annuali , e linee didattiche seguite)
 - interventi effettuati , compresi quelli specifici di recupero, di sostegno e di integrazione
 - attività' extracurricolari ed espansioni didattiche (attività' sportiva, concorsi, visite guidate, ecc....) con l'indicazione dei risultati raggiunti e della loro valenza educativa e didattica
 - Unità didattiche particolarmente significative realizzate nell'arco del triennio o dell'ultimo anno
 - Iniziative per l'orientamento scolastico (iniziative d'intesa con soggetti ed Enti, visite ad impianti, a Scuole Superiori, questionari, incontri, ecc.).
 - osservazioni sulla situazione finale della classe , indicando le strategie o gli elementi che hanno favorito o ostacolato la realizzazione di quanto programmato
 - sintesi di quanto la progettazione educativa e didattica , impostata nel triennio, ha progressivamente ipotizzato, verificato e vagliato
 - Criteri di valutazione seguiti.
 - Criteri orientativi per le prove scritte ed il colloquio;
 - le modalità' di svolgimento dell'esame: le caratteristiche delle prove scritte – le modalità' del colloquio – gli elementi di valutazione
 - indicazione dei programmi effettivamente svolti per tutte le materie d'esame da allegare alle relazioni finali
- Grado di maturazione raggiunto (livello di competenze ed abilità acquisite)
- Indicazione del consiglio orientativo (come "Consiglio Orientativo" sarà riportato quello già espresso ai fini dell'iscrizione alle Scuole Superiori)

Le relazioni, dopo l'approvazione dei Consigli di Classe saranno sottoscritte e allegate ai registri dei Verbali.

PROGRAMMI SVOLTI

Devono essere allegati alle relazioni:

Le relazioni Finali di classe redatte dai Coordinatori andranno consegnate in occasione dei Consigli per lo scrutinio finale.

3) CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE ALUNNI

Si forniscono, di seguito, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, indicazioni puntuali, in ordine alla tempistica ed alla consegna dei **documenti di valutazione alle famiglie degli alunni di 1[^] e 2[^] classe** .

In data di MERCOLEDI 21 giugno i docenti coordinatori delle classi prima e seconda ritireranno in segreteria i documenti, in duplice copia, per la successiva **firma e consegna ai genitori degli alunni delle classi prime e seconde che avverrà nella medesima data presso la sede scolastica dalle ore 9,00 alle ore 12,00** quindi ritorneranno in segreteria una delle due copie sottoscritte dai genitori . Per le operazioni di cui sopra sono incaricati i Docenti non impegnati nella sessione d'esame.

In ordine a quanto, i Signori Docenti avranno cura di fornire informazione alle famiglie.

I Docenti Collaboratori della D.S. Proff. Stanzione Elena e Raffaele Orsillo, compatibilmente con le operazioni d'esame, individueranno tempi e modi per la consegna dei documenti di valutazione degli alunni delle classi 3^ ai genitori assicurando anticipata informazione alle famiglie.

Per le attestazioni di consegna delle schede personali i Docenti incaricati – ovvero i docenti non impegnati nella sessione d'esame - ritireranno un apposito modulo che restituiranno all'Ufficio di Segreteria ad avvenuta conclusione dell'adempimento in parola insieme ai documenti eventualmente non ritirati dai genitori.

4) ATTI E DOCUMENTI DA CONSEGNARE

registro di classe

registro delle riunioni dei consigli di classe

schede personali degli alunni debitamente sottoscritte;

documentazione programmatica,progettuale e didattica di pertinenza del singolo docente

5) CONSIGLI DI CLASSE PER OPERAZIONI DI VALUTAZIONE FINALE

Sono convocati i Consigli di classe nelle ore e nei giorni come da calendario per discutere e deliberare sul seguente **O.d.G.:**

Scrutini finali:

a) lettura ed approvazione delle relazioni finali delle classi

b) valutazione finale degli alunni : predisposizione atti documentali

c) Individuazione modalità di conduzione del colloquio pluridisciplinare (solo per classi terze)

CALENDARIO DEI CONSIGLI FINALI

MESE	DATA	ORA	CLASSI
GIUGNO 2017 (durata 1 h)	9/06/2017 venerdì	14,00	3 A
		15,00	2A
		16,00	1 A
		17,00	3B
		18,00	2B
		19,00	1B

MESE	DATA	ORA	CLASSI
GIUGNO 2017 (durata 1 h)	10/06/2017 sabato	9,00	3 C
		10,00	2C
		11,00	1C-

MESE	DATA	ORA	CLASSI
GIUGNO 2017 (durata 1 h)	12/06/2017 lunedì	9,00	3G
		10,00	2G
		11,00	1G
		12,00	2H

ALLEGATI :

- documentazione di richiamo normativo per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento nella scuola sec. di I grado.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cassese Ernestina

LINEE NORMATIVE E DI INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA SEC. DI I GRADO

ARTICOLI 2 E 3 DEL DECRETO LEGGE 1° SETTEMBRE 2008, N. 137.

CONVERTITO DALLA LEGGE 30 OTTOBRE 2008, N. 169:

Art. 2. - Valutazione del comportamento degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

1-bis. omissis

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo.

(N.B. Con riguardo alla valutazione del comportamento degli alunni, per legittimare l'attribuzione di un voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio finale si rinvia al testo del regolamento DPR n. 122)

Art. 3. - Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti

2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.

3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente:

«4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e' espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».

4. omissis

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.

DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 FEBBRAIO 2004, N. 59:

ARTICOLO 11, COMMA 4, COMMA 4 BIS, COMMA 4 TER E COMMA 6

Comma 4: Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato, al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis.

Comma 4-bis: Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo.

Comma 4-ter: L'esame di Stato comprende anche una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

(INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti

Comma 6: All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età.

Regolamento sulla valutazione degli studenti n. 122/09

Il Regolamento è stato emanato in seguito a quanto prescritto dalla legge n. 169/2008, che con gli articoli 2 e 3 ha introdotto alcuni cambiamenti di rilievo alla valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli studenti, e che all'art. 3, comma 5, prevedeva l'emanazione di un testo che coordinasse le norme nel settore della valutazione, stabilendo eventuali ulteriori modalità applicative dello stesso articolo 3. Il regolamento dà luogo al nuovo quadro di riferimento normativo, che di seguito viene richiamato in sintesi

Il regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, ed enuclea le modalità applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato: «decreto-legge».

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo,

Al termine dell'anno conclusivo della scuola secondaria di primo grado, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno,

Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico

-La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione è effettuata

secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo

19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, dagli articoli 2

e 3 del decreto-legge, nonché dalle disposizioni del regolamento n. 122

-I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio

nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione

-La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

-I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni

- I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

-Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

- L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge.

- Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque

deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

-La valutazione del comportamento degli alunni è espressa: nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi; il voto numerico è illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione.

-La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

- Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione

- L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l'esame medesimo restano disciplinati dall'articolo 11, commi 4-bis e

4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

-L'ammissione all'esame di Stato, e' disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validita' dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneita' e' espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.

-Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale.

-All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova nazionale e il giudizio di idoneita'. Il voto finale e' costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneita' arrotondata all'unita' superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

-Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi puo' essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimita'.

-Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Assolvimento dell'obbligo di istruzione

-L'obbligo di istruzione e' assolto secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.139. (Rif. L'istruzione obbligatoria e' impartita per almeno 10 anni ; compimento 16 anni)

Valutazione del comportamento

2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale e' decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DPR 24 giugno 1998 n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilita' nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'art. 4 del d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;

b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'art. 3 del d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni

(N.B. Si Indicazioni normative per l'attribuzione di una votazione insufficiente) La valutazione insufficiente del comportamento deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di Classe esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravita' riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti – D.P.R.

249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio

2008 - *nonché i Regolamenti di Istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunita' scolastica per periodi superiori a quindici giorni (reati che violino la dignita' e il rispetto della persona umana - violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, intolleranza razziale, episodi di bullismo - o che determinino una concreta situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone - incendio, allagamento...)*

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal Consiglio di Classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilita' - nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge - dei comportamenti:

a) previsti dai commi 9 e 9 bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni,

b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2, e 5 dell'articolo 3 del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni,

L'attribuzione di una valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale presuppone che il Consiglio di Classe abbia accertato che lo studente:

- nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui sopra
- successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalita' educative di cui all'art 1 del decreto.

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale e in sede di effettuazione di Consigli sia ordinari che straordinari tenuto in considerazione il

particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell'allievo)

- La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio o finale

Certificazione delle competenze

- Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge.

-Con decreto del Ministro dell'istruzione sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge di quelle del presente regolamento **(N.B. Con CM n.2000 sono stati ministerialmente emanati , per la adozione sperimentale, i nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo d'istruzione)**

Valutazione degli alunni con disabilità

-La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore e riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.

-Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

-Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.

-Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

-Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di

Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

-Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

-Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Valutazione degli alunni in ospedale

1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.

2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

Norme transitorie, finali e abrogazioni

-sono confermate, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti. Il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva dell'alunno.

C.M. N. 48 DEL 31.05.2012 “ Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente” - STRALCIO

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente.

Lo svolgimento degli esami di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione è stato, negli ultimi anni, oggetto di istruzioni che a mano a mano si sono succedute nel tempo, pervenendo ad una sintesi finale raccolta nel Regolamento sulla valutazione degli alunni, di cui al DPR n. 122/2009.

Si ritiene opportuno ricomprendere le relative istruzioni (cfr. C.M. 20 maggio 2010, n. 49 e C.M. 26 maggio 2011, n. 46, richiamate dalla nota prot. n. 6920 del 20 ottobre 2011) in un unico documento, al quale viene attribuito carattere permanente, salvo eventuali modifiche e/o integrazioni che dovessero in futuro rendersi necessarie.

Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

L'ammissione all'esame degli alunni interni, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico (art. 3, c. 2, DPR n. 122/2009), è disposta, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (valutate queste con un unico voto) e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità è espresso in decimi, considerando il percorso scolastico complessivo compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado. In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo, senza attribuzione di voto.

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico (o da un suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'istituto.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione "Ammesso", seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero "Non ammesso". In caso di non ammissione all'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.

Calendario degli esami - sessioni ordinaria, suppletiva e speciale

L'esame di Stato si svolge in un'unica sessione, con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

La prova scritta a carattere nazionale si svolge in sessione ordinaria e suppletiva secondo quanto disposto dall'annuale ordinanza sul calendario scolastico nazionale, alla quale si fa espresso rinvio.

Il giorno stabilito per la prova nazionale è interamente dedicato al suo svolgimento. Le prove scritte a carattere non nazionale possono tenersi in una data precedente o successiva (ovvero in parte prima e in parte dopo).

Di quanto sopra terranno conto il dirigente scolastico nel fissare, sentito il collegio dei docenti, il calendario delle prove scritte a carattere non nazionale e il presidente della commissione nel definire, nella seduta di insediamento, il diario dei colloqui.

Prove scritte d'esame

Le prove scritte per l'esame di Stato al termine del primo ciclo continuano a riguardare, come per il passato, l'italiano, la matematica e le lingue straniere.

Per gli alunni con disabilità sono predisposte prove di esame, comprensive della prova a carattere nazionale INVALSI, specifiche per gli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la Commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario.

I candidati con disturbi specifici di apprendimento, (DSA) di cui alla legge n. 170/2010, possono utilizzare per le prove

scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi dell'art. 5 del D.M. 12 luglio 2011.

È possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formato "mp3".

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal citato decreto ministeriale, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

Al candidato può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti utili nello svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

Prova scritta a carattere nazionale

La prova scritta a carattere nazionale è volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti nelle discipline di studio individuate appositamente da specifica direttiva ministeriale. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro, tra quelli predisposti dall'INVALSI, e inviati alle istituzioni scolastiche interessate. Poiché tale prova concorre alla valutazione complessiva dell'allievo che sostiene l'esame di Stato è evidente la responsabilità delle scuole. In quanto soggetti istituzionali, esse sono chiamate a far sì che lo svolgimento della prova stessa avvenga nella massima regolarità e in modo da garantire risultati oggettivi e attendibili.

La prova scritta nazionale, in quanto rilevazione della qualità degli apprendimenti nell'intero Paese, viene analizzata secondo griglie di correzione fornite direttamente dall'INVALSI.

Prove scritte delle lingue comunitarie

L'insegnamento della seconda lingua comunitaria, giunto ormai a sistema in modo generalizzato e consolidato, è oggetto di autonoma valutazione mediante l'effettuazione di prova scritta.

Le commissioni d'esame, nella loro funzione organizzativa, possono stabilire se svolgere le due prove scritte per le lingue comunitarie in un unico giorno o in due giorni distinti, ferma restando l'opportunità che tali prove si svolgano separatamente e siano oggetto di autonoma valutazione.

La necessità di adottare su tutto il territorio nazionale criteri di valutazione omogenei è del resto richiesta dal D.P.R. n. 122/2009, che ha introdotto nuove modalità di valutazione anche con riferimento all'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo.

Resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli studenti che si avvalgono delle ore di seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso, ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova di esame.

I candidati con disturbo specifico di apprendimento (DSA) che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del DM 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate al solo rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato unicamente nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Per i candidati con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la commissione sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva delle prove scritte. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva, che ha luogo nei giorni destinati allo svolgimento delle prove scritte di lingua straniera, al termine delle stesse, o in un giorno successivo, purché compatibile con il calendario delle prove orali.

Colloquio pluridisciplinare

Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell'intera sottocommissione esaminatrice, verte

sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno (escluso l'insegnamento della religione cattolica), consentendo a tutte le discipline di avere giusta considerazione.

Il colloquio è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero riflessivo e critico, di valutazione personale, ecc.). Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi.

Gli studenti che hanno frequentato le classi ad indirizzo musicale sono chiamati a dimostrare anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio, sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d'insieme, sia su quello della conoscenza teorica.

Esito dell'esame

L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo "è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi. A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità" (DPR n. 122/2009).

All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova nazionale INVALSI, e il giudizio di idoneità all'ammissione. Il voto finale "è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5".

Per media dei voti deve intendersi la media aritmetica, dovendosi attribuire a tutte le prove d'esame il medesimo rilievo. Si esclude pertanto ogni possibilità di ricorrere alla media ponderata.

Al riguardo, si ricorda che tutti gli allievi ammessi all'esame di Stato hanno già conseguito nello scrutinio finale almeno un voto di sufficienza nelle diverse discipline. È pertanto cura precipua della commissione e delle sottocommissioni d'esame far sì che il voto conclusivo sia il frutto meditato di una valutazione collegiale delle diverse prove e del complessivo percorso scolastico dei giovani candidati. Occorre quindi evitare possibili appiattimenti, che rischierebbero di penalizzare potenziali "eccellenze" e di evidenziare i punti di forza nella preparazione dei candidati, anche in funzione orientativa rispetto al proseguimento degli studi.

In merito alla ipotesi di applicare un "bonus" in analogia all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione, si fa presente che tale istituto non è contemplato da alcuna norma per l'esame finale del primo ciclo. Pertanto, è da escludere che le commissioni d'esame possano operare in tale senso.

Pubblicazione dei risultati

L'esito positivo dell'esame, con l'indicazione della votazione complessiva conseguita, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della commissione.

L'indicazione "ESITO POSITIVO" deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo.

In caso di mancato superamento dell'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell'albo della scuola l'esito viene pubblicato con la sola indicazione di "ESITO NEGATIVO", senza alcuna indicazione di voto.

Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all'albo della scuola.

Rilascio diploma e certificati sostitutivi

Il rilascio dei diplomi e dei certificati sostitutivi avviene ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo n. 297/1994. Sul retro del diploma occorre indicare la data di consegna del diploma medesimo all'avente titolo ed il numero apposto nel registro dei diplomi.

Nel diploma di licenza degli alunni con disabilità e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento è riportato il voto finale in decimi senza menzione alle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.

Agli alunni con disabilità e agli alunni con disturbi specifici di apprendimento che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi

successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

Si precisa che, a seguito della Direttiva n. 14/2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, i certificati rilasciati dalle istituzioni scolastiche devono riportare, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi." Tale dicitura, invece, non deve essere apposta sull'originale del diploma di superamento dell'esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio, e neppure sull'attestato di credito formativo rilasciato agli alunni con disabilità e agli alunni con disturbi specifici di apprendimento.

Nota Miur Prot.n.3587 del 3 giugno 2014

“ Nel rammentare che lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di primo grado resta disciplinato dalle istruzioni trasmesse con circolare ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012, contenente indicazioni a carattere permanente, si forniscono ulteriori indicazioni per i candidati, interni o privatisti, con disturbi specifici di apprendimento o con altri bisogni educativi speciali, in analogia a quanto precisato per i candidati all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Alunni con DSA

La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 e dal successivo decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico* – nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale - considerati gli elementi informativi forniti di singoli Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). In particolare, la Commissione prenderà in esame le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Sulla base di tale specifica documentazione e di tutti gli elementi forniti dai Consigli di classe, la Commissione predisporrà adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, prevedendo alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno il clima durante l’esame. Nello svolgimento delle prove scritte, ivi compresa la prova scritta a carattere nazionale, i candidati potranno utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione, redatta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011.

I candidati potranno usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione potrà anche prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte.

Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione potrà provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nelle lingue straniere, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

Ai candidati potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) che, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, e che siano stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, potranno sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

Per i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte di lingue straniere, la Commissione predisporrà una prova orale sostitutiva di tali prove scritte nell’ambito del colloquio pluridisciplinare.

Alunni con Bisogni educativi speciali

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d’esame utili e opportune indicazioni per consentire a

tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame.

La Commissione - sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione*, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d'esame i Piani Didattici Personalizzati.

In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA.



PROVA NAZIONALE - ALLEGATO TECNICO

DATE DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA NAZIONALE

La prova nazionale si svolge, in sessione ordinaria, il giorno 15 giugno 2017, con inizio alle ore 8,30 e, in prima e seconda sessione suppletiva, rispettivamente il giorno 22 giugno ed il giorno 4 settembre, sempre con inizio alle ore 8.30.

Pacchi, plichi, fascicoli, modalità di svolgimento, griglia di correzione.

Ai fini di cui al presente documento si applicano le seguenti definizioni:

pacco: scatola di cartone sigillata con nastro adesivo, con stampigliato il nome dell'INVALSI e protetta da una fettuccia di plastica telata termosaldata a croce. Ciascun pacco ha una etichetta recante indicazione del codice meccanografico della scuola, della sua denominazione, del comune, della provincia e del numero totale di fascicoli e contiene un numero di plichi "ordinari" corrispondente al numero totale delle classi di ciascuna scuola sede d'esame (comprese quelle delle sezioni staccate e delle succursali). Il numero delle classi è tratto dai dati immessi, dalle scuole, nell'apposita area del sito dell'INVALSI o, comunque, comunicati al detto Istituto. I pacchi sono in numero di uno o più per ogni scuola sede di esame;

plichi ordinari e fascicoli: i plichi ordinari contengono due fascicoli (Italiano e Matematica) recanti il testo della prova nazionale riprodotto per ciascun candidato di ciascuna classe (il numero dei candidati è tratto dai dati immessi dalle scuole nell'apposita area del sito dell'INVALSI o, comunque, comunicati al detto Istituto); sono costituiti da un involucro di plastica sigillato, sulle linee di congiunzione, con termosaldatura. Ciascun plico ha una etichetta recante indicazione della sede d'esame, della sezione/classe e del numero dei fascicoli ivi inseriti. Il numero dei fascicoli inseriti in ciascun plico è calcolato per eccesso in base a multipli di 5 (ad esempio, una classe con 18 candidati riceve un plico contenente 20 fascicoli di italiano e 20 fascicoli di matematica);

plichi speciali: gli eventuali plichi speciali contengono prove in formato dedicato per disabili visivi. Tali plichi, con apposita etichetta, non sono inseriti nei pacchi e sono predisposti in relazione alle segnalazioni effettuate dalle scuole relative alla presenza di tali candidati;

modalità di svolgimento: documento recante istruzioni relative alla somministrazione della prova nazionale;

griglia di correzione: la griglia di correzione della prova nazionale fornita dall'INVALSI.

Candidati con DSA

Per i candidati con DSA che necessitano di una versione informatizzata della prova nazionale non segnalata al momento dell'iscrizione, è possibile farne richiesta all'INVALSI entro il 12 giugno 2017 solo ed esclusivamente attraverso l'area riservata (https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=area_riservata) - Accesso Segreteria scolastica - Pulsante formati speciali.

La medesima comunicazione deve essere inviata, per conoscenza, anche all'Ufficio scolastico regionale e al competente Ufficio territoriale.

Consegna dei pacchi ai presidenti di commissione

La consegna dei pacchi e degli eventuali plichi speciali al presidente della commissione deve essere effettuata dal dirigente scolastico (ove presente) o da un suo delegato e puntualmente verbalizzata e sottoscritta con indicazione del numero dei pacchi e dei plichi per disabili, dei contenuti delle relative etichette e dell'ora della consegna, previa ricognizione congiunta della loro

perfetta integrità. La consegna viene effettuata al mattino del giorno della prova e in tempi compatibili con l'inizio della prova stessa.

Apertura dei pacchi da parte del presidente della commissione

L'apertura dei pacchi viene effettuata al mattino del giorno dell'esame, previa ricognizione della loro integrità, a opera del presidente e in presenza della commissione ovvero dei vice presidenti o dei delegati delle sottocommissioni (comprese quelle delle sezioni staccate e succursali). Analoga ricognizione viene effettuata relativamente ai plichi contenuti nei pacchi. I verbali predisposti sono firmati da tutti i presenti.

Consegna dei plichi ai vice presidenti o ai commissari delegati di ciascuna sottocommissione

I vice presidenti o i commissari delegati di ciascuna sottocommissione, compresi quelli delle sezioni staccate e succursali, hanno il compito e la responsabilità di trasferire, nelle rispettive classi e sedi d'esame, i relativi plichi ordinari e speciali. La consegna dei plichi sigillati viene verbalizzata con l'indicazione dell'ora relativa; il verbale è sottoscritto dal presidente e da tutti i riceventi.

Apertura dei plichi

L'apertura dei plichi viene effettuata, in ciascuna classe, alle ore 8.30 del giorno d'esame (nelle sezioni staccate e nelle succursali l'apertura viene fatta non appena siano pervenuti gli appositi plichi sigillati contenenti i fascicoli), a opera del presidente della Commissione ovvero dal vice presidente o dal commissario delegato di ciascuna sottocommissione, alla presenza di due candidati della classe medesima, con puntuale verbalizzazione della procedura seguita e con annotazione delle generalità dei due candidati e attestazione dell'integrità del plico. Nei verbali relativi alle sezioni staccate e succursali è indicata anche l'ora di apertura dei plichi.

Irregolarità

Ove vengano riscontrate irregolarità, il presidente della commissione:

- garantisce la non alterazione dello stato del materiale per come rilevato;
- ne informa, telefonicamente (06/58492235 – 06/58492941), la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, trasmettendo contestualmente, via e-mail (mariarosa.silvestro@istruzione.it; daniela.marrocchi1@istruzione.it), il relativo verbale, nonché il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

Indisponibilità della prova

Nel caso in cui all'interno del plico non vi dovesse essere un numero di fascicoli sufficiente in relazione al numero dei candidati, la sottocommissione ha cura, previa verbalizzazione, di duplicarli nell'esatto numero necessario, senza alterarne l'impaginazione. Il verbale reca indicazione di chi provvede alla duplicazione e del numero di copie fatte.

Qualora nel giorno stabilito per la prova non fosse disponibile, nella sede d'esame, per qualunque motivo, alcun fascicolo, il presidente della commissione ovvero il vice presidente o il commissario delegato ne informa immediatamente l'INVALSI al fine del tempestivo invio, per via telematica, dei due fascicoli medesimi. La duplicazione, nel numero necessario, è effettuata dalla commissione/sotto commissione (con verbalizzazione) senza alterare la sequenza delle facciate. Il verbale reca indicazione di chi provvede alla ricezione ed alla duplicazione e del numero di copie fatte.

Nel caso in cui mancasse la prova in formato dedicato per candidati con disabilità visiva (in quanto non segnalati all'INVALSI), il presidente della commissione ovvero il vice presidente o il commissario delegato ne informa l'INVALSI per ottenere le opportune istruzioni. L'INVALSI provvede all'invio della prova in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica comunicato dalla scuola all'atto dell'iscrizione presso il sito dell'INVALSI.

Le predette comunicazioni all'INVALSI vengono fatte inviando una e-mail all'indirizzo: esameprimociclo@invalsi.it. Le medesime comunicazioni devono essere inviate, per conoscenza, anche all'Ufficio scolastico regionale ed al competente Ufficio territoriale.

Inizio della prova

La prova, su tutto il territorio nazionale, ha inizio nelle sedi centrali, con l'apertura dei plichi, alle ore 8.30 e nelle sezioni staccate e nelle succursali non appena siano pervenuti, dalla sede centrale, gli appositi plichi contenenti i fascicoli. Tutti i candidati, in tutte le sedi d'esame, devono, comunque, essere presenti in classe entro le ore 8.30. Nessun candidato può essere ammesso nell'aula d'esame dopo le ore 8.30.

I presidenti delle commissioni d'esame, per eventuali problematiche inerenti i contenuti della prova nazionale, potranno contattare, nel giorno della prova, l'INVALSI inviando una e-mail all'indirizzo: esameprimociclo@invalsi.it.

Correzione della prova

Dopo l'effettuazione della prova, le sottocommissioni procedono alla correzione, secondo il calendario fissato, avvalendosi dell'apposita "griglia di correzione" predisposta dall'INVALSI e resa pubblica sui siti degli Uffici scolastici regionali, degli Uffici territoriali e sul sito dell'INVALSI (<https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=home>) a partire dalle ore 12.00 del 15 giugno 2017. Sui fascicoli dei candidati vengono evidenziate esclusivamente con una penna rossa, in sede di correzione, le risposte giuste e quelle errate. Il voto attribuito alla prova nazionale di ciascun candidato è riportato nel verbale.

Sessioni suppletive

Al fine di far pervenire i fascicoli della prova nazionale per le sessioni suppletive, i presidenti di Commissione devono comunicare, entro le ore 12 del 16 giugno 2017 per la prima sessione suppletiva ed entro il 23 giugno per la seconda sessione suppletiva, le informazioni relative agli istituti sedi d'esame (denominazione, indirizzo, codice meccanografico) e al numero dei candidati interessati alla sessione suppletiva (specificando l'eventuale presenza di candidati con disabilità visiva che necessitano della prova in formato dedicato) collegandosi al sito dell'INVALSI:

(https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=area_riservata)

Si raccomanda di comunicare unicamente i dati relativi ai candidati che hanno titolo a sostenere le prove suppletive. Tali comunicazioni devono essere inviate, per conoscenza, anche all'Ufficio scolastico regionale ed al competente Ufficio territoriale.

Le prove suppletive vengono inviate alle ore 7.30 del 22 giugno (prima suppletiva) e del 4 settembre 2017 (seconda suppletiva), per posta elettronica a tutte le scuole che hanno comunicato il numero degli assenti alla prova nazionale nelle sessioni ordinaria e prima suppletiva, mediante l'apposito modulo "Comunicazione Assenti".

Nel caso in cui non sia stata inviata tale comunicazione all'INVALSI, il presidente di Commissione, al fine di ottenere l'invio della prova stessa per via telematica, deve spedire una e-mail all'indirizzo: esameprimociclo@invalsi.it.

La duplicazione, nell'esatto numero necessario, è effettuata dalla commissione/sotto commissione (con verbalizzazione) senza alterare la sequenza delle facciate. Il verbale reca indicazione di chi provvede alla ricezione ed alla duplicazione e del numero di copie effettuate.

La griglia di correzione delle prove viene inviata, per via telematica, a partire dalle ore 12.00 del 22 giugno (prima suppletiva) e del 4 settembre 2017 (seconda suppletiva).

Rilevazione dei risultati della prova nazionale

L'INVALSI effettua due tipologie di rilevazione, una nazionale e una a campione.

a) Rilevazione nazionale

Per la sessione ordinaria della prova nazionale (15 giugno 2017) le sottocommissioni devono riportare le risposte di ciascun candidato su di una maschera elettronica da scaricare, a partire dalle ore 12.00 del 15 giugno 2017, dal sito dell'INVALSI

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=area_riservata

Dalla maschera debitamente compilata per ogni allievo è possibile, se ritenuto opportuno, stampare la scheda risposta studente. Tale scheda cartacea non deve essere rispedita all'INVALSI.

Le maschere elettroniche, compilate in ogni loro parte, devono essere caricate per le classi non campione (per quelle campione vedasi successivo punto b) dalla segreteria della scuola sul sito dell'INVALSI secondo il calendario che sarà pubblicato su tale sito.

Si ricorda che è previsto anche l'inserimento dei voti assegnati dalle singole sottocommissioni alle prove scritte di italiano e matematica di istituto; qualora tali voti non siano stati formalizzati, ovvero se le prove non siano state ancora effettuate, è possibile utilizzare la voce "dato non disponibile".

Per le prove suppletive i dati sono riportati su schede risposta cartacee, che potranno essere scaricate, dall'indirizzo di cui sopra, a partire dal 20 giugno 2017 per la sessione del 22 giugno e dall'11 settembre 2017 per la sessione del 4 settembre. Il presidente della Commissione raccoglie tali schede e, terminate le operazioni d'esame, le scansiona e le invia all'indirizzo di posta elettronica esameprimociclo@invalsi.it non oltre il 3 luglio 2017 per la prima sessione suppletiva e non oltre l'11 settembre 2017 per la seconda sessione suppletiva.

Si precisa che i fascicoli compilati dagli studenti non devono essere trasmessi, ma devono essere conservati unitamente alla documentazione relativa agli esami di Stato della quale fanno parte integrante.

b) Rilevazione a campione

Tale rilevazione interessa i candidati di una sola classe per ciascuna delle scuole individuate, mediante un campione articolato a livello regionale per rendere disponibile alle scuole l'esito di tale monitoraggio nel mese di luglio.

A partire dal 9 giugno 2017 ogni scuola può visualizzare se tra le sue classi è stata estratta una campione collegandosi al sito INVALSI

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=area_riservata

A partire dalle ore 12.00 del 15 giugno 2017, le sottocommissioni devono riportare le risposte di ciascun candidato su di una maschera elettronica da scaricare dal sito dell'INVALSI:

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=area_riservata

Dalla maschera debitamente compilata per ogni alunno è possibile stampare la scheda risposta studente.

Si ricorda che è previsto, anche per le classi campione, l'inserimento dei voti assegnati dalle singole sottocommissioni alle prove scritte di italiano e matematica di istituto; qualora tali voti non siano stati formalizzati, ovvero se le prove non siano state ancora effettuate, è possibile utilizzare la voce "dato non disponibile".

A partire dalle ore 13.00 del 15 giugno 2017 e fino alle ore 13.00 del 16 giugno 2017, la maschera elettronica relativa alla classe campione, debitamente compilata, deve essere caricata a cura della segreteria della scuola sul sito dell'INVALSI

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=area_riservata

ADEMPIMENTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA NAZIONALE

Si richiama l'attenzione sulla necessità che la commissione/sottocommissione si adoperi a che tutte le prove si svolgano con ordine, in un clima sereno e con concentrazione e impegno da parte dei candidati.

La documentazione d'esame viene adeguatamente custodita fino al termine di tutte le operazioni.

Adempimenti da curare in sede di riunione preliminare

In sede di riunione preliminare della commissione plenaria vengono definiti e verbalizzati:

- l'individuazione, ad opera del presidente, di due docenti di vigilanza per ogni classe/locale sede di esame; per la prova nazionale sono da nominare due coppie di docenti vigilanti: per l'italiano occorre non nominare i docenti della materia; per la matematica occorre non nominare i docenti della materia e quelli di tecnologia.
 - l'impegno del presidente ad essere presente nella classe eventualmente oggetto di rilevazione a campione;
 - la circostanza che nessun altro, oltre ai docenti di cui sopra nominati quali vigilanti e al presidente (e, nel caso, al vice presidente che non sia docente della materia con prova in atto), possa entrare ed essere presente nelle aule d'esame durante la prova nazionale (ad eccezione, ove necessario per i disabili, dei docenti di sostegno);
- l'organizzazione di un adeguato servizio di vigilanza che non consenta la presenza nella scuola di estranei (genitori, addetti al servizio ristorazione, ecc.) durante l'espletamento della prova.

Adempimenti da curare prima dell'inizio delle prove

La commissione cura ogni accorgimento utile a garantire lo svolgimento autonomo della prova da parte di ogni singolo candidato provvedendo, in particolare, a:

- collocare, ove possibile, in linea i banchi singoli per i candidati utilizzando ambienti grandi o anche corridoi;
- non consentire, salvo che ciò sia impossibile, che due studenti siedano nello stesso banco;
- invitare gli studenti a consegnare alla commissione, ove ne siano in possesso, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di qualsiasi tipo, ivi compresi personal computer, testi di qualunque tipo e contenuto;
- avvertire i candidati che potranno essere esclusi dagli esami nel caso in cui siano colti nell'uso di tali apparecchiature;
- controllare che non sia possibile ai candidati accedere ad apparecchiature telefoniche, elettroniche e telematiche in dotazione alle scuole (laboratori di informatica, computer, ecc.) o, comunque, presenti nell'edificio scolastico;
- comunicare ai candidati che non è consentito, salvo che per i casi espressamente previsti dalla normativa vigente l'uso della calcolatrice e del vocabolario nonché avere con sé fogli di carta portati da casa;
- avvertire i candidati che, durante la prova, non potranno uscire dall'aula (salvo necessità) se non nell'intervallo tra le due prove;
- presentare la prova ai candidati della classe illustrandone le caratteristiche, le finalità, la struttura.

Adempimenti da curare durante le prove

La commissione vigila affinché le prove si svolgano in modo ordinato, assicurando che i candidati lavorino individualmente e senza fare uso di ausili non consentiti.

Gli interventi dei docenti vigilanti devono essere limitati a chiarire esclusivamente le modalità di risposta e a indicare il tempo assegnato e rimanente, senza rispondere a domande riguardanti il contenuto dei quesiti. La commissione vigila affinché nessuno porti fuori dalle aule il testo della prova prima della sua conclusione. Al termine della prova tutti i fascicoli, compresi quelli non utilizzati, sono inseriti nei plichi che verranno sigillati.

Modalità di svolgimento della prova nazionale

Primo fascicolo (Matematica)

- consegna dei fascicoli ad ogni candidato: prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione delle prove di matematica affinché studenti vicini non abbiano la stessa tipologia di fascicolo. Infatti, come per i precedenti anni scolastici, sono state predisposte per la prova di matematica cinque versioni differenti (Fascicolo 1, Fascicolo 2, Fascicolo 3, Fascicolo 4, Fascicolo 5) composte dalle stesse domande, ma poste in ordine diverso e/o con le opzioni di risposta permutate in modo differente. La versione della prova è riportata per esteso sulla copertina (ad esempio: Fascicolo 1 oppure Fascicolo 2, ecc.) e da un codice (MAT08F1, MAT08F2, MAT08F3,...) posto in basso (più di pagina) di ogni facciata interna del fascicolo.
Se in seguito alla distribuzione agli allievi dei fascicoli ci si rende conto che due studenti vicini (ossia o del banco a fianco o di quello immediatamente davanti o dietro) hanno la stessa versione di una prova (ad esempio hanno entrambi il fascicolo 3), spostare gli allievi di banco, affinché il problema sia risolto.
- invito ai candidati ad apporre, sulla copertina del proprio fascicolo, il proprio nome e cognome a stampatello, nonché la classe di appartenenza. I candidati esterni riportano, nel campo "classe", la dicitura "candidato esterno";
- invito ad aprire il fascicolo alla prima pagina e a non iniziare la prova finché la commissione non lo consente;
- lettura e illustrazione ad alta voce, da parte di uno dei due docenti vigilanti, delle istruzioni per la compilazione riportate nel fascicolo, assicurandosi che i candidati abbiano chiare le modalità di risposta (scelta della risposta corretta tra quattro alternative proposte, risposte a modalità vero/falso per ogni alternativa di risposta, domande a risposta aperta);
- invito ai candidati a leggere attentamente i quesiti e ad attenersi alle istruzioni generali riportate nella prima pagina del fascicolo nonché alle indicazioni specifiche di ciascuna domanda;

- comunicazione dell'inizio della prova di matematica e del tempo a disposizione di 75 minuti, salvo tempi aggiuntivi per i candidati con DSA o disabilità;
- dieci minuti prima della scadenza del tempo informare i candidati del tempo rimanente;
- ritiro del fascicolo e pausa di 15 minuti.

Secondo fascicolo (Italiano)

Vengono seguite le stesse modalità per l'effettuazione della prova di Matematica.

- consegna dei fascicoli ad ogni candidato: prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione delle prove di italiano affinché studenti vicini non abbiano la stessa tipologia di fascicolo. Infatti, come lo scorso anno scolastico, sono state predisposte per la prova di italiano cinque versioni differenti (Fascicolo 1, Fascicolo 2, Fascicolo 3, Fascicolo 4, Fascicolo 5) composte dalle stesse domande, ma poste in ordine diverso e/o con le opzioni di risposta permutate in modo differente. La versione della prova è riportata per esteso sulla copertina (ad esempio: Fascicolo 1 oppure Fascicolo 2, ecc.) e da un codice (ITA08F1, ITA08F2, ITA08F3,...) posto in basso (più di pagina) di ogni facciata interna del fascicolo.

Se in seguito alla distribuzione agli allievi dei fascicoli ci si rende conto che due studenti vicini (ossia o del banco a fianco o di quello immediatamente davanti o dietro) hanno la stessa versione di una prova (ad esempio hanno entrambi il fascicolo 3), spostare gli allievi di banco, affinché il problema sia risolto.

Gli alunni con certificazione di DSA possono sostenere la prova con l'ausilio degli strumenti compensativi utilizzati in corso d'anno e con un tempo aggiuntivo stabilito dalla singola sottocommissione, di norma, di 30 minuti.

Gli alunni con disabilità visiva sostengono la prova con l'ausilio delle strumentazioni in uso e con un tempo aggiuntivo stabilito dalla singola sottocommissione, di norma, di 30 minuti.

Ove ai candidati che ne hanno titolo e necessità siano assegnati tempi più ampi per rispondere ai quesiti del primo fascicolo (Matematica), agli altri candidati potrà essere, comunque, proposto lo svolgimento relativo al secondo fascicolo (Italiano) dopo il previsto intervallo di 15 minuti.

Adempimenti da curare al termine delle prove di matematica e di italiano.

All'atto della consegna dei fascicoli, occorre controllare che, sulle copertine, siano stati apposti, da parte dei candidati, il corretto nome e cognome e la classe di appartenenza e che i candidati privatisti abbiano riportato, nel campo "classe", la dicitura "candidato esterno". Su ciascun fascicolo (copertina) il commissario ricevente appone la propria firma e l'ora di consegna. I fascicoli non utilizzati e la griglia di correzione sono allegati al verbale della prova nazionale (con indicazione del loro numero).

Recapiti

Per segnalare ad INVALSI eventuali problemi di natura tecnica, si possono contattare i seguenti numeri telefonici:

06 94185 217

06 94185 235

06 94185 301

Per segnalare al MIUR eventuali irregolarità nello svolgimento della prova, si possono contattare:

Dirigente tecnico Daniela Marrocchi 06 58492941

Dirigente tecnico M. Rosa Silvestro 06 58492235